

PREMESSA

1 SISTEMA BIPOLARE excursus sociale, dottrinario e giurisprudenziale

2 DANNO NON PATRIMONIALE danno morale soggettivo - danno biologico in senso stretto - danno da lesione di interessi costituzionalmente garantiti 2.1 la quantificazione del danno extra patrimoniale: incidenza dei nuovi estimi tabellari sulla determinazione concreta del danno non patrimoniale

3 DANNO PATRIMONIALE definizione - danno patrimoniale futuro - danno patrimoniale da perdita di chances 3.1 la quantificazione del danno patrimoniale

4 FUNZIONE NORMOFILATTICA GIURISPRUDENZIALE

PREMESSA

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti» (Cost. art. 32 1^a c.)

Detta norma costituzionale, nel suo primo periodo di esistenza, era stata incentrata ad una lettura in chiave pubblicistica. Oggi, con la crescita del "fattore uomo", sono emerse una nuova fase interpretativa ed una nuova metodica applicativa della norma, posta a base della tutela del diritto all'integrità della persona. Tale nuova concezione dell'art. 32 Cost. è stata valorizzata in sede dottrinale, tanto da far ritenere che si sia trattato di una vera e propria «riscoperta» della disposizione. In sostanza, oggi la norma viene letta in chiave strettamente privatistica in funzione della persona umana.

Nel preciso momento in cui in forza di una condotta, commissiva od omissiva, un soggetto cagiona danno nei confronti di altro soggetto si integra una fattispecie rilevante per l'ordinamento e per la compagine sociale. Il danno può trovare origine in un precedente rapporto obbligatorio tra le due parti antagoniste ovvero, può trovare origine in un fatto che è avulso da ogni precedente legame negoziale e, in questo ultimo caso, assume rilevanza giuridica già dal 286 a.C. allorché fu emanata la c.d. Lex Aquilia che, nella specie, nel disciplinare appunto la c.d. responsabilità extra-contrattuale o *aquiliana*, sancì per la prima volta l'obbligo del risarcimento per i danni causati a terzi, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato.

Il principio cardine di detta legge è da rinvenire nel c.d. *neminem laedere*, oggi codificato nell'art. 2043 cod. civ. - norma primaria che regola il fatto illecito, fonte di obbligazione ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. - secondo il quale «qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». In altre parole, colui che pone in essere un fatto illecito diviene «responsabile», ossia diventa destinatario dell'obbligo che la legge pone a suo carico, concretandosi nel risarcimento. Pertanto la responsabilità aquiliana, come aspetto del più ampio concetto di responsabilità generale, può definirsi come *la situazione giuridica in cui viene a trovarsi il soggetto che ha l'obbligo di provvedere al risarcimento a favore di colui che ha subito il danno prodotto dal fatto illecito*.

La complessa strutturazione sociale ha esteso il concetto di responsabilità aquiliana, atteso che detta responsabilità talvolta non investe soltanto «colui che ha commesso il fatto», ma anche soggetti diversi dall'autore materiale e, in tal caso, si parla di responsabilità *indiretta o vicaria o per fatto altrui*: così avviene a proposito della «responsabilità dei genitori dei tutori dei precettori e dei maestri d'arte» (art. 2048 cod. civ.), della «responsabilità dei padroni e dei committenti» (art. 2049 cod. civ.), della responsabilità del proprietario del veicolo e dei soggetti a quello assimilati (art. 2054, terzo comma, cod. civ.), e così via. Non sfugge però come a carico di questi soggetti si profili comunque una *culpa in eligendo ovvero in vigilando* che giustifica l'estensione della responsabilità. Non mancano, poi, ipotesi in cui la responsabilità viene detta *oggettiva*, in quanto il soggetto obbligato a risarcire il danno si trova in una certa relazione con la cosa che ha prodotto il danno (v. per esempio i casi regolati dagli artt. 2051 e 2053 cod. civ.).

E il principio romanistico per il quale *cuius commoda eius incommoda*: un soggetto che trae vantaggio da un bene, sfruttandone le utilità, deve rispondere dell'eventuale pregiudizio che lo stesso bene può arrecare ad altri.

La responsabilità aquiliana resta ancorata al fatto illecito, da qualificare come fattispecie complessa, nella quale confluiscono diversi elementi, la cui concomitante presenza risulta indispensabile per la sua configurazione, che deve per contro escludersi ove alcuno di essi non sia riscontrabile.

Tali elementi consistono *nell'azione, nell'evento di danno, e nel nesso di causalità* tra la prima e il secondo; non senza sottolineare che, come affermò la S.C. in una sentenza storica, la n.390/62, «l'obbligo del risarcimento del danno per fatto illecito, ex art. 2043 cod. civ., trova il proprio fatto causativo non nella sola esistenza di un fatto doloso o colposo, ma anche nell'essersi verificato un danno *ingiusto* sì che la fattispecie configurata nella predetta norma è una fattispecie complessa, in cui le conseguenze giuridiche previste dalla legge non si verificano se non nel momento in cui si realizza l'ultimo elemento della fattispecie medesima».

Indubbiamente il fatto illecito ricalca la struttura del reato, e più precisamente quella dell'elemento oggettivo, configurato appunto come l'insieme dell'azione, dell'evento di danno (o di pericolo) e del nesso causale. La stessa S.C., nella menzionata sentenza n. 390/62, precisò che il fatto illecito si realizza nel momento (e nel luogo) in cui si realizza l'ultimo elemento della fattispecie, ossia l'evento di danno.

La verità è che anche l'evento di danno è un fenomeno complesso.

Ben è stato detto in giurisprudenza che occorre distinguere la situazione giuridica iniziale - vale a dire lo *status* anteriore all'illecito quindi il mutamento di tale situazione a seguito della condotta del responsabile, e poi la situazione finale, nella quale l'evento di danno può considerarsi compiuto.

In tale momento, si è anche perfezionato in tutti i suoi elementi il fatto illecito.

1. SISTEMA BIPOLARE *excursus sociale, dottrinario e giurisprudenziale*

La persona umana non è un bene di comune valutazione. Tutti i valori che la investono ne fanno una "inaestimabilis res" e ciò non soltanto perché il suo valore prescinde dai criteri di valutazione economica, ma soprattutto perché non può essere giudicata e valutata un bene qualsiasi, ma deve essere vista, oltre che per un'eventuale pretesa ad una riparazione corporea, come un mondo e come una storia; come un "mondo", perché attorno a quella vita toccata da un illecito esistono esseri dotati di interessi e di bisogni da soddisfare (i familiari) e, come una storia", perché quella vittima di oggi è destinata ad una sua autonoma vita con diritti ed obblighi da calcolare nel risarcimento.

Il danno patito dalla "inestimabilis res" deve essere risarcito solo allorché vi è la lesione di un diritto, sia esso attuale o potenziale, potendo questo diritto comprendere anche legittime aspettative, ma non pretese non fondate su presupposti legittimamente riconosciuti.

Il sintagma di Gaio, escerpito dal libro 9, titolo 4, frammento 7 del Digesto, che ci ammonisce a ritenere che "non ci può essere mai adeguato risarcimento per riparare al danno delle cicatrici e delle deformazioni subite dal corpo di un uomo libero" non vuole essere, nè lo è, un inno alla lievitazione iperbolica dell'indennizzo risarcitorio, ovvero l'invito ad assurgere a paladini di una panrisarcibilità: tutt'altro! Vuole solo costituire lo stimolo a ponderare, con pari oculatezza e moderazione - direi "cum grano salis" l'adeguato estaglio risarcitorio spettante al danneggiato.

Nel corso dei secoli la persona umana è sempre stata al centro dell'attenzione della compagine sociale, ora assumendo una valenza indiretta, ritenendo la persona come *quella cosa* che è titolare di diritti su *altre cose* e che quindi viene tutelata in quanto era socialmente doveroso tutelare il patrimonio, ora, nella accezione contemporanea, avendo assunto rilevanza diretta e primaria, ritenendo la persona come quel centro di interessi giuridicamente rilevanti.

Incentrando l'*excursus* della disamina all'ultimo ventennio assume rilevanza notevole la sentenza n. 184/86 Corte Cost. (c.d. "sentenza Dell'Andro, così ricordata per il nome del suo relatore), che delineando tre grandi voci di danno, il danno biologico, quello morale e quello patrimoniale, stravolse, all'epoca, l'universo risarcitorio apportando una vera e propria rivoluzione culturale con la istituzione della nuova figura del c.d. "danno biologico" o "danno alla salute".

La Corte Costituzionale, pur ammettendo il principio del "cumulo" tra le tre voci di danno, sottolineò la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie e sperequazioni inutili, pur rilevando che un evento dannoso può generare l'aggressione ad una pluralità di beni dell'individuo, quali la salute, il patrimonio, il suo perturbamento psichico. Il principio cardine contenuto nell'art. 1223 c.c. (il risarcimento deve essere

integrale e comunque deve ripristinare la situazione in cui il danneggiato si trovava prima del fatto illecito) trovò, con quel perentorio monito innovativo della Consulta, il suo basilare suggerimento.

Nasceva, così, per la prima volta, la necessità di distinzione concettuale tra danno biologico e danno patrimoniale (oggi più correttamente, danno extra-patrimoniale e patrimoniale).

Il primo, diveniva un danno immancabile e sempre risarcibile, non a caso definito dai giuristi “danno evento”; il secondo, veniva ad essere risarcito, a partire da quel momento, solo se ricorrente in concreto dopo rigorosa prova; veniva perciò definito “danno conseguenza”.

Il danno biologico (extra patrimoniale) è definito, appunto, “danno evento” in quanto è in re ipsa ricorrendo, come detto, per il sol fatto che si verifichi una lesione alla salute. Lo stesso danno morale, pur esso “danno evento”, era riconosciuto in tutte le ipotesi in cui il fatto lesivo veniva ricondotto ad una condanna colposa, al combinato disposto dell’art. 185 c.p. e 2059 c.c.. Il danno morale è dolore e sofferenza, appunto chiamato “pretium doloris”.

Il percorso dottrinario e giurisprudenziale del danno biologico, (oggi sottocategoria del danno extra patrimoniale), non è stato facile. Né poteva essere altrimenti in un contesto dottrinario non ancora aduso al binomio danno patrimoniale – danno non patrimoniale. Del resto, se a distanza di diciotto anni dalla sua istituzione, il giudice di legittimità avverte ancora la necessità di stigmatizzare gli ambiti delle due categorie di danno e, soprattutto, la possibilità che le stesse per un medesimo evento lesivo possano cumularsi, ciò vuol dire che il dettato della Consulta prima di entrare nel Dna dei giuristi ha dovuto faticare non poco. A tal proposito, mi ha colpito, fra le tante, la sentenza n. 3867 del 26.02.2004 della III sezione civile della Cassazione, che afferma (circostanza che dovrebbe essere pacifica e nota a tutti), “ *che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo. Né consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno*”.

Non ancora compiutamente recepita appieno la novità giurisprudenziale del danno biologico che la spinta propulsiva della dottrina – a dire il vero corroborata da obiettive ragioni sociali – poneva l’attenzione su tutta una serie di danni non patrimoniali suscettibili di valutazione e quantificazione. Si rilevava da più parti che oramai un’interpretazione risarcitoria subbietta al mero danno biologico appariva obsoleta e fuori luogo, comunque non in sintonia con quelli che erano gli aneliti propulsivi di una certa dottrina. Una parte di questa, con il conforto, pur raro, della giurisprudenza, lamentava che il solo binomio “danno patrimoniale – danno biologico” era disancorato dalla realtà dei tempi e frustrava sul nascere, con ogni preconstituita chiusura innovativa, il giusto ristoro risarcitorio del danneggiato in alcuni aspetti della vita quotidiana che non potevano essere sottesi e che non rientravano nella rigorosa fattispecie del predetto danno evento.

Il legislatore, da parte sua, aveva contribuito non poco a rendere più torbide le acque, dapprima con un reiterato silenzio (si intervenne una sola volta con una pessima proposta di legge, la n. 291/1992, “picconata” dall’allora Presidente della Repubblica Cossiga), poi con la promulgazione di una legge in materia, la 57/01 che richiedeva più interventi costituzionali e, che comunque, trattata (peraltro male) in tema di danno biologico, solo il danno da micropermanenti.

In sostanza, il monito della Corte Costituzionale contenuto nella sentenza n. 184/86 di favorire un giusto e poliedrico risarcimento in tutti i tre aspetti stigmatizzati (biologico, morale e patrimoniale) evitando sperequazioni e duplicazioni non era servito a nulla. Su tutto il territorio nazionale s

stagliava, inequivocabile, un panorama distonico di pronunce di giudici di merito in stridente contrasto con il dettato contenuto nella citata sentenza della Consulta, sia in senso limitativo con evidenti omissioni valutative, sia in senso opposto con ingiuste duplicazioni. Addirittura, vi era disparità di opinioni dei giudici di merito spesso nello stesso tribunale, generando una situazione a pelle di leopardo.

Si versava, in sostanza, in quella situazione che Francesco Busnelli, con una delle sue note felici affermazioni, ha definito "di ingiustizia da anarchia del dopo principio", laddove per "principio" ovviamente, si intende il citato dettato costituzionale.

Ricordo che, invitato nel novembre 2001 a relazionare a Milano sulla legittimità costituzionale dell'appena promulgata legge 57/01, nel contesto dell'universo risarcitorio, conclusi rilevando che la materia in esame era talmente piena di incertezza da giustificare l'affermazione del 1742 di Ludovico Antonio Muratori tratta dal suo "Dei difetti della giurisprudenza": *"per la diversità degli intelletti o per l'astruso ripostiglio del giusto o dell'ingiusto, il mondo è sottoposto a tanta incertezza e varietà di giudizi"*.

Questo, in dottrina e giurisprudenza, lo stato dell'arte agli albori della primavera del 2003.

Dottrina e giurisprudenza spingevano da tempo verso una globale e poliedrica rivisitazione dell'intera materia del danno risarcibile ed in particolar modo di quello del danno extrapatrimoniale. Lo sviluppo di idee, rigoglioso, aveva prodotto da un lato quel disordine dottrinario e giurisprudenziale al quale testè si è fatto cenno, dall'altro un forte anelito innovativo e la consapevolezza di percorrere quelle enormi praterie che il legislatore aveva colposamente lasciate inesplorate.

Già nel 2002, nella *vexata complessita* del danno non patrimoniale, vi erano stati segnali forti da parte della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 2515 del 21.02.2002, la Corte di Cassazione e Sezioni Unite, ribaltando letteralmente l'orientamento della III sezione civile, aveva statuito che *"non sussiste alcuna ragione logica o giuridica per negare la risarcibilità del danno non patrimoniale ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di aver subito di un turbamento psichico"*. Era la c.d. sentenza di Seveso, giunta a ventisei anni di distanza dall'evento occorso in un giorno di una torrida estate del 1976. In sostanza, la Corte delibando definitivamente sulla vicenda, aveva ribadito il concetto già espresso in precedenza con le sentenze 10297/01 e 4186/98 che riconosceva il danno non patrimoniale ai prossimi congiunti dell'offeso da lesioni non mortali, comunque gravissime. Era un chiaro segno di radicale cambiamento ed al tempo stesso il segnale di guerra contro una staticità dell'istituto oramai mal sopportata. Ricordo una felice espressione dell'amico Francesco Busnelli che sulla circostanza afferma testualmente: *"la lunga marcia del danno non patrimoniale, non ancora conclusa, trova una poderosa accelerazione nei chiaroscuri dell'estate 2003"*. Il riferimento è alle sentenze del maggio 2003 (chiosate, come vedremo, dalla Consulta con la sentenza n. 233 dell'11 luglio 2003), le quali, obiettivamente ridisegnano il panorama risarcitorio del danno extrapatrimoniale.

Le sentenze della Corte di Cassazione n.7281-7282-7283 del 12 maggio 2003 riconoscono il danno non patrimoniale anche nelle ipotesi di "colpa civilisticamente presunta" da cui l'autore del danno non si è liberato, semprechè il fatto, ricorrendo la colpa (provata), sarebbe qualificabile in astratto quale reato. Solo alcuni giorni dopo, le sentenze della Corte di Cassazione n. 8827-8828 del 31 maggio 2003 danno una configurazione all'art. 2059 c.c. completamente più ampia riconoscendo la risarcibilità di tutti i danni alla persona non patrimoniali, indipendente dalla sussistenza di un reato. Il dogma del combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p. era

definitivamente infranto.

Le sentenze della Corte di Cassazione nn. 7283 del 12 maggio 2003 e soprattutto le sentenze c.d. “*gemelle*” del 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828, pronunciate dalla terza Sezione, indubbiamente contengono spunti pregevoli e profonde novità giurisprudenziali. Lo spirito innovativo contenuto nelle stesse viene, infatti, ben presto avallato completamente dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 233 dell’11 luglio 2003, ponendo un netto spartiacque tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, afferma, con riferimento alle citate sentenze della Corte di Cassazione *“l’indubbio pregio, consistente nell’aver ricondotto ... a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona atteso che in esse viene prospettata con ricchezza di argomentazioni nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione o valori inerenti la persona e di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”*.

Fino a quel momento l’art. 2059 c.c. aveva costituito una norma di sbarramento. Nell’ordinamento il danno non patrimoniale era identificato con il solo danno morale, risarcibile solo allorché il fatto dannoso integrasse una fattispecie costituente reato. Era chiaro che simile lettura rappresentasse un ostacolo insormontabile alla panrisarcibilità del danno non patrimoniale. Le sentenze della Corte conducevano ad una differente chiave di lettura e innovavano la struttura generale della responsabilità. Infatti, dall’epoca in cui il danno era risarcito solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. si veicolava in un’altra in cui ricondurre un caso concreto nell’ambito applicativo dell’art. 2043 c.c. ovvero nell’art. 2059 c.c. è fondamentale non solo per qualificare il tipo di danno, affermandone la risarcibilità in base ai diversi presupposti e requisiti previsti dalle due norme, ma anche perché ne conseguono differenze inerenti l’onere probatorio e la quantificazione del danno stesso. Se la struttura della responsabilità trova il fondamento nelle norme suddette in modo comune richiedendo l’antigiuridicità, l’evento che cagiona il danno ed il nesso causale che consente l’attribuibilità dello stesso all’autore del fatto illecito, criterio differenziale è che mentre il danno ex art. 2043 c.c. è una conseguenza immediata e diretta dell’azione od omissione dell’agente, il danno ex art. 2059 c.c. costituisce una conseguenza indiretta.

Con la profonda innovazione giurisprudenziale del maggio 2003, avallata poi dalla Consulta, viene meno quella peculiarità intrinseca delle due fattispecie: l’una (2043 c.c.) di mera reintegrazione e riparazione del danno, l’altra (2059 c.c.) di punizione e sanzione. In sostanza, con l’intervento suddetto, si viene ad attribuire al risarcimento dei danni non patrimoniale, la funzione satisfattiva del danneggiato senza alcuna distinzione sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa.

In primo luogo mi preme evidenziare il fermo monito, volto dai Massimi Giudici sia alla Corte di legittimità sia ai giudici di merito, a non riconoscere tutta una serie di risarcimenti quanto meno *stravaganti* (i c.d. “danni bagatellari”).

Mi parve chiaro, sin dal primo momento, che i giudici della Consulta si erano limitati supinamente a compiere un mero rinvio *per relationem* alle sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione. Ma, sin da una lettura superficiale del testo, si evinceva che la sentenza della Corte Costituzionale non conferiva assoluta definitività al percorso tormentato del danno extrapatrimoniale, non disegnando “praterie di libertà”, come qualche giurista ebbe a riferire.

Pur tuttavia, il prezioso monito che promana dal pronunciamento della Consulta non poteva essere sotteso, schiudendo un futuro dibattito giurisprudenziale e dottrinario. Certamente un nuovo riconoscimento ed una nuova definizione dei danni non patrimoniali era stata prospettata e, a


partire da questo momento, tutti gli operatori di diritto, volenti o nolenti, dovevano tenerne conto.

2 DANNO NON PATRIMONIALE danno morale soggettivo - danno biologico in senso stretto - danno da lesione di interessi costituzionalmente garantiti 2.1 la quantificazione del danno extra patrimoniale: incidenza dei nuovi estimi tabellari sulla determinazione concreta del danno non patrimoniale

Il nuovo inquadramento giurisprudenziale, dettato, soprattutto, dal contenuto delle pronunce della S.C. con le predette sentenze 8827 e 8828/03 e della Consulta n. 233/03, ha posto, in astratto, un netto spartiacque tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, avendo codificato il binomio patrimoniale - non patrimoniale.

Attualmente, verificatosi un danno ad una persona, questa può essere astrattamente colpita sia nell'aspetto patrimoniale sia in quello non patrimoniale. Sarà onere del soggetto leso offrire la prova matematica della perdita patrimoniale e quella scientifica (medica) che, invece, comproverà l'esistenza di danni non patrimoniali. Il passaggio può essere sintetizzato con il seguente grafico:

I lavori dell'Osservatorio si sono basati esclusivamente sul risarcimento del danno non patrimoniale che, a sua volta, si presenta come di seguito:



Il danno non patrimoniale, in forza della sentenza n. 8827/03 Corte di Cassazione, rileva sia nella forma di danno morale soggettivo, inteso, per l'appunto, sia come *il classico transeunte turbamento dello stato d'animo* che consegue all'accertamento di un fatto costituente reato, sia come il pregiudizio sofferto diverso ed ulteriore che comunque è conseguenza di una lesione di un interesse costituzionalmente garantito e che trova la sua acme in un fatto che non sia configurabile come reato.

Secondo una certa dottrina che vuole riconoscere, direi a tutti i costi, il c.d. danno esistenziale, questi non sarebbe altro che quell'insieme di tutte le ripercussioni negative derivanti da una compressione alle attività realizzatrici dell'individuo, derivanti appunto dall'ingiusta lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Sarebbe in sostanza nell'ipotesi di un danno alla qualità della vita, cioè a quel vecchio concetto di danno alla vita di relazione che i giuristi non dell'ultima ora ben conoscono.

Il danno esistenziale rischia di essere risarcito in modo eccessivo e contraddittorio rispetto alle altre voci di danno extra patrimoniale.

Ma altro non è che quella lesione ingiusta di un diritto costituzionalmente garantito, come appunto ha

conclamato la sentenza della Consulta del luglio 03.

In dottrina e giurisprudenza non vi è assolutamente univocità in tema di criterio di liquidazione applicabile al danno alle attività realizzatrici della persona e, quindi, ci si orienta sul criterio liquidativo puro.

Le conseguenze di tale criterio adottato sono inevitabili: quantificazioni abnormi differenti da giudice a giudice.

2.1 la quantificazione del danno extra patrimoniale: incidenza dei nuovi estimi tabellari sulla determinazione concreta del danno non patrimoniale

Il problema della qualificazione del danno alla persona è strettamente connesso al problema della sua quantificazione. Numerose associazioni di settore e, prima fra tutte, l'Osservatorio della Giustizia, istituito presso il Tribunale di Milano, associazione nata da una convenzione stipulata tra L'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private) e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (dell'amico Busnelli) monitorano tutta una serie di dati che sono da considerarsi prodromici alla risoluzione dei problemi connessi alla liquidazione dei sinistri, con particolare riferimento a quelli che hanno causato lesioni alla persona.

Le predette due Istituzioni, che si prefiggono l'obiettivo di sottoporre ad analisi, con specifico riferimento al danno alla persona, le acquisizioni e gli sviluppi risultanti:

- dalla legislazione italiana e comunitaria e dalle novità legislative offerte da altri ordinamenti;
- dalla giurisprudenza italiana, dalla giurisprudenza comunitaria e da quella di altri ordinamenti;
- dalle implicazioni medico-legali, con particolare riferimento alla elaborazione di tabelle di valutazione delle menomazioni.

hanno sintetizzato i dati in loro possesso e, quindi, hanno provveduto all'aggiornamento degli estimi tabellari, varando le nuove tabelle di liquidazione del danno biologico.

Il corrente indirizzo ha manifestato quelli che erano i limiti delle vecchie tabelle, determinando la necessità di:

- valutare il reale, concreto minimo contenuto delle vecchie tabelle con riferimento alla determinazione dell'estaglio risarcitorio spettante al soggetto leso per menomazioni cagionate dal prodursi di danno biologico e di danno morale soggettivo;
- rettificare le linee di comportamento in uso per provvedere alla concreta liquidazione del *danno non patrimoniale* patito sia dalla vittima primaria che dai suoi congiunti,

L'intento di omogeneizzare il sistema bipolare al fine di evitare l'esistente sperequazione ha indotto l'Osservatorio a promuovere l'aggiornamento delle vecchie tabelle.

I nuovi estimi sono sintetizzati nella tabella riassuntiva esposta di seguito:

DANNO BIOLOGICO		
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE		
Valutazione personalizzata	Maggiorazione sino al 30% liquidazione ex tabella	
Liquidazione giornaliera	ITT pro die	€ 100.000/00
DANNO NON PATRIMONIALE		
VITTIMA PRIMARIA		
Danno morale soggettivo	Liquidazione in una somma compresa tra ½ ed ¼ di quanto liquidato a titolo di danno biologico	
Entità massima danno non patrimoniale	Liquidazione in una somma elevata sino a 2/3 di quanto liquidato a titolo di danno biologico. Poiché è satisfattivo di conseguenze che si proiettano nel futuro è	

Le nuove tabelle hanno

	consentito il ricorso a presunzioni (es. il paraplegico che non può godere del rapporto interrelazionale con il figlio).		importato:
VITTIMA SECONDARIA			
Per il caso di morte di un congiunto			
da liquidarsi a favore	Minimo	Max	A)
Di ciascun genitore per la morte di un figlio	€ 100.000/00	€ 200.000/00	
Del figlio per la morte di un genitore	€ 100.000/00	€ 200.000/00	
Del coniuge non separato Del convivente sopravvissuto	€ 100.000/00	€ 200.000/00	
Del fratello per la morte di un fratello	€ 20.000/00	€ 120.000/00	
VITTIMA SECONDARIA			
Per il caso di grave lesione di un congiunto			
Liquidazione informata alla tabella precedente per il caso da morte			

l:
conferma
della
liquidazione
del c.d.
danno
morale
tradizionale
in una
somma
compresa
tra ½ ed ¾
dei quant
liquidato ;
titolo c

danno biologico,

- B) L'introduzione di un correttivo che consente di aumentare sino a 2/3 la liquidazione del danno, nella eventualità in cui oltre al danno morale *tradizionale* si individui una distinta lesione di quell'interesse costituzionalmente garantito che trova la sua acme in un fatto che non sia configurabile come reato. Una delle più significative innovazioni della nuova tabella è da individuare proprio in questo correttivo. In difetto di specifica disposizione, ai fini della personalizzazione del danno, si utilizzava il criterio previsto dal legislatore afferente la quantificazione dell'estaglio risarcitorio inerente lesioni contenute entro il 9% del totale. E, quindi, si utilizzava, al massimo, un correttivo pari al 20%. Oggi detto correttivo è stato innalzato sino al 30%. Con un aumento quindi del 10%.
- C) Per le vittime c.d. secondarie, invece, sebbene la morte del familiare sia stata completamente scissa da ogni possibile ed astratto riferimento all'ipotetico danno biologico pari al 100% subito dalla vittima primaria, le nuove tabelle hanno rivoluzionato il vecchio criterio liquidativo.

Il danno biologico si presenta, a sua volta, nella doppia accezione di danno fisiologico (c.d. aspetto statico) e danno relazionale (c.d. aspetto dinamico), incidendo questa ultima categoria nella normale possibilità di compiere gli atti ordinari della vita in riferimento alla attività quotidiana comune a tutti gli uomini.

Per determinare in concreto l'estaglio risarcitorio spettante alla vittima, oltre ai predetti dati che sono sottoposti all'attenzione del Giudice dal CTU, il magistrato prende in esame anche il fattore età e, quindi, provvede alla quantificazione del valore punto che è direttamente proporzionale allo svilupparsi della percentuale di invalidità e che decresce in funzione del crescere dell'età del danneggiato.

Il dato riportato nella tabella rappresenta il c.d. valore medio; sarà onere della parte che chiede un diverso maggiore risarcimento provare nello specifico che l'estaglio risarcitorio da riconoscersi a Tizio deve tenere conto di specifica valutazione per motivazioni contingenti afferenti ora l'aspetto statico, ora quello dinamico. In questo senso, la possibilità conclamata di aumentare fino al 30% l'estaglio risarcitorio ex tabella, recepisce il diktat della Cassazione che, nella sentenza n. 8827/01 auspica una valutazione quanto più personalizzata possibile che tenga oggettivamente conto *di ciò che il soggetto non potrà più fare*.

In ordine alla liquidazione dell'ultima categoria teorizzata di danno non patrimoniale, il c.d. *danno esistenziale*, si può affermare, senza timore di smentita, che Dottrina e Giurisprudenza versano in una

situazione di assoluta anarchia. Trattasi infatti di una “sedicente” nuova categoria di danno che ancora non trova conforto specifico in una tutela giudiziaria conforme e che è affidata alla diversa e contrastante valutazione del giudice di merito; meno che mai sussiste per la relativa liquidazione alcuna tabella. I pochi Giudici di merito che fino ad oggi, peraltro in modo molto variegato, hanno optato per una liquidazione di questa sedicente categoria del c.d. *danno esistenziale*, hanno utilizzato unicamente il criterio equitativo. La stessa liquidazione del danno c.d. *esistenziale* viene stemperata, quasi sempre, in altra categoria, autonoma ed ineccepibile del danno morale (quasi sempre) ovvero psichico e comunque, come l'ammonimento della sentenza della Consulta, nel danno non patrimoniale che derivi dalla lesione di quell'interesse costituzionalmente garantito.

Oggi, con le nuove tabelle, l'estaglio risarcitorio appare considerevolmente rivalutato.

Il problema non riguarda tanto l'aumento del 10% (dal 20 al 30%) in sé e per sé che potrebbe derivare per effetto della liquidazione del Giudice in tema di personalizzazione del danno. Infatti, sulla base del dato giurisprudenziale si può tranquillamente sostenere che detto aumento percentuale graverà in minima parte sul costo dei sinistri perché ben difficilmente, in passato, il Giudice ha liquidato il danno tenendo conto della c.d. personalizzazione del danno, essendosi limitato a liquidare il danno come da tabella.

L'aumento del costo dei sinistri è da imputare, sempre in minima parte, al maggiore costo dell'invalidità derivante dal danno biologico temporaneo che è lievitato di un 25% circa, passando da € 52 ad € 65.

Ben diverso è il giudizio per i danni da uccisione e da macrolesioni.

La spada di Damocle è da individuare nell'intero metodo risarcitorio nella sua applicazione relativamente ai predetti danni.

Per questi tipi di danno (uccisione e macrolesioni) l'aumento dei valori tabellari è sensibilissimo ed importa un aumento del risarcimento sulla scorta di una maggiorazione percentuale che va da un aumento minimo del 12% ad uno massimo del 220%, nell'ambito del dato medio, raggiungendo, addirittura il 345%, utilizzando la valutazione massima.

Sul punto è utile comparare il risarcimento che approssimativamente sarebbe spettato agli eredi superstiti di una ipotetica vittima di anni 10, 20, 30, 40, 50 e 60 sulla scorta della vecchia e della nuova tabella.

Vittima di anni 10 che lascia genitori e fratello convivente						
EREDE	TAB.04 Valore Medio	TAB. 05 Valore medio	Variazione percentuale	TAB.04 Valore MAX	TAB. 05 Valore MAX	Variazione percentuale
PADRE	108.000	189.000	+75,01%	121.200	257.816	+112,72%
MADRE	108.000	189.000	+75,01%	121.200	257.816	+112,72%
FRATELLO	30.000	104.700	+249,7%	36.000	160.200	+345%
TOTALE	246.000	482.700	+96,22%	278.400	675.832	+142,75%

Vittima di anni 20 che lascia genitori e fratello convivente						
EREDE	TAB.04 Valore Medio	TAB. 05 Valore medio	Variazione percentuale	TAB.04 Valore MAX	TAB. 05 Valore MAX	Variazione percentuale
PADRE	90.000	150.000	+66,67%	101.000	200.000	+98,02%
MADRE	90.000	150.000	+66,67%	101.000	200.000	+98,02%
FRATELLO	25.000	80.000	+220%	30.000	120.000	+300%
TOTALE	205.000	380.000	+85,37%	232.000	520.000	+124,14%

Vittima di anni 30 che lascia genitori e fratello convivente						
EREDE	TAB.04 Valore Medio	TAB. 05 Valore medio	Variazione percentuale	TAB.04 Valore MAX	TAB. 05 Valore MAX	Variazione percentuale
PADRE	85.000	136.000	+60%	95.000	180.000	+89,55%
MADRE	85.000	136.000	+60%	95.000	180.000	+89,55%
FRATELLO	25.000	80.000	+220%	30.000	120.000	+300%
TOTALE	195.000	352.000	+80,52%	220.000	480.000	+118,02%

Vittima di anni 40 che lascia coniuge e figlio conviventi e genitori e fratello non convivente						
EREDE	TAB.04 Valore Medio	TAB. 05 Valore medio	Variazione percentuale	TAB.04 Valore MAX	TAB. 05 Valore MAX	Variazione percentuale
CONIUGE	134.000	150.000	+11,95%	178.000	200.000	+12,36%
FIGLIO	134.000	150.000	+11,95%	178.000	200.000	+12,36%
PADRE	67.000	140.000	+108,96%	90.000	160.000	+77,78%
MADRE	67.000	140.000	+108,96%	90.000	160.000	+77,78%
FRATELLO	23.000	40.000	+73,92%	27.000	70.000	+159,26%
TOTALE	422.000	620.000	+46,92%	563.000	790.000	+40,32%

Vittima di anni 50 che lascia coniuge e figlio conviventi e genitori e fratello non convivente						
EREDE	TAB.04 Valore Medio	TAB. 05 Valore medio	Variazione percentuale	TAB.04 Valore MAX	TAB. 05 Valore MAX	Variazione percentuale
CONIUGE	126.000	150.000	+19,01%	167.000	200.000	+19,78%
FIGLIO	126.000	150.000	+19,01%	167.000	200.000	+19,78%
PADRE	63.000	132.300	+110%	86.000	154.800	+80%
MADRE	63.000	132.300	+110%	86.000	154.800	+80%
FRATELLO	21.000	40.000	+90,50%	25.000	70.000	+180%
TOTALE	399.000	604.600	+51,55%	531.000	779.600	+46,44%

Vittima di anni 60 che lascia coniuge convivente e figlio e fratello non convivente						
EREDE	TAB.04 Valore Medio	TAB. 05 Valore medio	Variazione percentuale	TAB.04 Valore MAX	TAB. 05 Valore MAX	Variazione percentuale
CONIUGE	118.000	150.000	+27,12%	156.000	200.000	+28,21%
FIGLIO	90.000	120.000	+33,40%	120.000	160.000	+33,34%
FRATELLO	20.000	40.000	+100%	24.000	60.000	+150%
TOTALE	228.000	310.000	+35,97%	300.000	420.000	+40%

3 DANNO PATRIMONIALE definizione - danno patrimoniale futuro - danno patrimoniale da perdita di chances 3.1 la quantificazione del danno patrimoniale

Chiarito il concetto di danno extra patrimoniale, addentriamoci nella disamina del danno patrimoniale, che si qualifica quale danno-conseguenza e può anche non sussistere allorché non si accerti la lesione patrimoniale patita ovvero un pregiudizio futuro in chiave patrimoniale. Il danno da compromissione di reddito, sia che si articoli in inabilità temporanea sia in permanente, in tanto esiste, in quanto o vi sia una concreta diminuzione del reddito da parte del danneggiato o vi sia la possibilità che la lesione patita in futuro importi una diminuzione del reddito rispetto a quello che quell'individuo potrebbe produrre senza quella data lesione o, infine, vi sia la possibilità che non ci sia diminuzione del reddito.

In ogni caso, sebbene fondamentale ed in certi casi concludente, in generale non è sufficiente l'esistenza del presupposto medico-legale perché sussista il danno patrimoniale nella sua rilevanza giuridica, con conseguente obbligo di risarcimento. Così, per esempio, se la lesione non presenta il carattere dell'ingiustizia (si pensi alla legittima difesa, all'operazione chirurgica eseguita con il consenso del paziente, etc.); se, malgrado la menomazione permanente di un organo o di una sua funzione, il danneggiato continua a percepire la stessa retribuzione lavorativa; se il fatto non integra gli estremi del reato; sono casi tutti nei quali esiste il presupposto medico-legale, ma non esiste danno nel senso giuridico del termine, e quindi non v'è obbligo di risarcimento. Quindi, perché sussista danno patrimoniale da lucro cessante autonomamente risarcibile, non è sufficiente l'esistenza di postumi permanenti a carattere specifico; ma, occorre che dall'evento lesivo derivi un'effettiva perdita di guadagno ovvero la certezza e/ o la probabilità che un danno patrimoniale si verifichi in futuro.

Estremamente importante è il ruolo che riveste il Ct nella identificazione della categoria del danno e nella sua relativa quantificazione.

Colui che continua a fare il proprio lavoro ma lo fa usurandosi maggiormente rispetto al periodo precedente

al verificarsi del danno extra patrimoniale ha diritto ad ottenere il risarcimento di ambedue le tipologie di danno.

E allora un problema di quesito può trasformarsi in un problema di collocazione di danno, anziché di una voce se ne risarcirà un'altra, ovvero se ne risarcirà una sola allorché ne spettano due o, al contrario, si effettuerà una iniqua duplicazione.

Il consulente, in quanto ausiliario del giudice, per apprendere una realtà che implica particolari cognizioni scientifiche, fornisce le sue opinioni, le sue valutazioni, il sussidio della sua scienza e tecnica; poi sarà solo il giudice a dire l'ultima parola sulla fattispecie di fatto analizzata. Ed in questo senso il broccardo "*peritus peritorum*" acquista una pregnanza assoluta.

Il danno patrimoniale futuro, ovvero danno da futura riduzione della capacità lavorativa, presuppone che il danneggiato, per il quale è stata accertata dalla Ct una riduzione della capacità lavorativa specifica, non abbia subito, nel presente, alcuna riduzione di reddito, ma vi sia la certezza, ovvero solo la ipotetica probabilità che, in futuro, a causa delle lesioni patite, quell'evento (riduzione di reddito) oggi non manifestatosi, si verifichi o si possa verificare.

Il danno futuro, reca in sé la certezza del suo verificarsi.

Partendo da un elemento certo (la lesione alla capacità lavorativa specifica patita) si perviene, con una valutazione dinamica e non statica, ad un fatto consequenziale altrettanto certo (la riduzione del patrimonio). In questo caso il giudice e/o l'operatore non deve compiere alcuna valutazione ipotetica, ma deve limitarsi a collegare i due fatti in nesso causale e logico addivenendo ad una valutazione che contemperi in sé la gamma degli elementi di cui dispone in partenza. Il compito del giurista è sì complesso ma non a tal punto da dover ricorrere a delle presunzioni.

Tutt'altro discorso è quello del danno da perdita di "chances".

È dibattuto in dottrina se l'affermazione sibillina "chances" compaia, per la prima volta, nel 1911 allorché, in un concorso di bellezza, una donna, si presume avvenente, inviata la propria foto all'organizzatore e avendola questi smarrita, adiva il Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni per la mancata partecipazione al concorso di bellezza; ovvero, più presumibilmente, al 1932, allorché un allevatore parigino, avendo affidato il proprio purosangue al trasportatore per condurlo ad una gara ippica senza che questi poi raggiungesse l'ippodromo in tempo utile per la partecipazione alla gara, adiva il Tribunale di Parigi per richiedere, ottenendolo, il risarcimento del danno dalla mancata partecipazione alla gara del suo cavallo e, quindi, nella perdita della "chance" di vittoria.

Già da questi esempi si evidenzia come detta categoria di danno patrimoniale si estrinsechi in modo ben differente dal danno futuro: tanto questa è fondata su una mera presunzione ipotetica, tanto quella su elementi non già ipotetici, ma certi. Fatto sta che, oggi, dopo le univoche pronunce della Cassazione, quella da perdita di "chances" ha una qualificazione giuridica sovrapponibile a tutti gli effetti a quella del danno emergente e, contenendo in sé tutti i crismi del danno patrimoniale, va valutato come tale.

Il giurista è chiamato, in questo caso, ad una valutazione prognostica, vale a dire, in termini psicanalitici, a compimento di un doppio giudizio - o passaggio mentale: un primo, analitico a priori; un secondo, sintetico a posteriori. Per cogliere appieno l'operazione mentale da realizzarsi, si pensi alla sintesi Kantiana tra conoscenza razionale aprioristica e conoscenza empirica a posteriori. Ho parlato di "sintesi" perché solo attraverso la coagulazione, la simbiosi di entrambe queste entità si può pervenire alla esatta individuazione di quello che è il giudizio prognostico. Proprio perché tale, detto giudizio è basato su un'ipotesi. Il danno da perdita di "chances" parte da fatti solo presunti e perviene ad un fatto ignoto, solo ipotizzato. In sostanza, movendo dall'accertata lesione della capacità lavorativa specifica che evidenzia una possibile ipotetica e non attuale riduzione patrimoniale, si perviene alla perdita patrimoniale (fatto ignoto), attraverso la valutazione, in ricostruzione logica e causale, degli elementi di cui si dispone in partenza, cioè semplici presunzioni. A nulla importa, nella valutazione, la circostanza che la "chance" si realizzi o, strada facendo vada perduta.

Del resto, il meccanismo mentale della prognosi non è sconosciuto al mondo del diritto; si pensi a quello contenuto nel 2° comma dell'art. 1472 c.c. la c.d. "*emptio spei*" di romana memoria; ovvero a quello che deve compiere il giudice di sorveglianza nel concedere un permesso ad un detenuto o, infine, quello del medico-legale nel prognosticare al danneggiato una protesi futura.

Il giudizio prognostico si "sublima" ed assurge ad entità assoluta e non a caso dottrina e giurisprudenza hanno conferito al giudice un potere discrezionale assoluto. Questi non è tenuto, a ritenere le presunzioni gravi, precise e concordanti. Infatti, per riconoscere un danno da perdita di utilità futura, il giudice non deve ricondursi a presunzioni altrettanto certe, ma semplicemente probabili e/o addirittura ipotetiche, comunque graduate.

Per identificare con esattezza la differenza tra le predette due entità di danno patrimoniale (danno da perdita di "chances" e danno futuro) bisogna, insomma, distinguere tra ciò che è teoricamente possibile e ciò che è concretamente probabile. Rispettivamente, da un lato il venir meno della speranza, dall'altra la perdita dell'utilità futura.

Un aspetto interessante è quello che trae spunto da una sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale economico ad una bella ed avvenente studentessa, la

quale, peraltro aveva battuto una nota modella perugina, in un concorso di bellezza e che aveva subito una lesione estetica al volto. La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza dei giudici di merito, riconoscendo col danno estetico, il danno patrimoniale.

Il particolare aspetto del caso in esame è costituito dal *danno estetico*, riconducibile ad «ogni modificazione peggiorativa di natura morbosa del complesso estetico individuale», da non intendersi limitata al volto, bensì estesa anche ad altri organi e funzioni della persona.

L'appartenenza di tale tipo di danno alla categoria di quei danni alla vita di relazione vale a ripresentare la medesima alternativa qualificante già sopra richiamata: il danno estetico infatti, può determinare tanto un pregiudizio concreto concernente la produttività (sfregio al viso dell'attore della modella, dell'indossatore) quanto un pregiudizio psichico per chi non abbia la necessità di simili utilizzazioni pur non restando indifferente a quelle sgradevoli conseguenze che la menomazione può cagionare.

Nel primo caso esso trova collocazione nell'ambito del danno patrimoniale; nel secondo in quello del danno non patrimoniale.

La S.C. ha ritenuto che per una donna esistono attività lavorative per le quali la preferenza ricade su chi non presenta difetti estetici.

Recita la sentenza: "Se è vero che le cosiddette "micropermanenti" di solito non incidono sulla capacità di guadagno del soggetto, tanto da rientrare ordinariamente nel danno biologico, non è detto che non possa ricevere un trattamento risarcitorio il danno estetico, specie al viso, che può avere negative ripercussioni non solo su un'attività lavorativa già svolta, ma altresì su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento".

Già il contenuto di questa sentenza evidenzia la inequivocabile recente tendenza della Corte di Cassazione ad estendere il riconoscimento del danno patrimoniale a tutti i casi in cui sarebbe quanto meno dubbia la sua qualificazione. Sostanzialmente, mentre fino a qualche anno fa, si tendeva a conferire al danno biologico un effetto estensivo anche in circostanze che potevano essere dubbie e rientrare nella casistica patrimoniale, oggi questa tendenza si è ribaltata. Ne è ulteriore prova la sentenza n. 10923 del 6.11.97 con la quale la Sez. 111 della Corte di Cassazione, sul presupposto che l'attività della casalinga non si esaurisce nelle faccende domestiche, ma si estrinseca nella direzione della vita familiare in tutti i suoi aspetti, indipendentemente che si avvalga o meno di una collaboratrice domestica, ha riconosciuto a questa "rampante" attività, tanto antica quanto attuale, in seguito ad un danno lesivo patito, sia il danno biologico sia quello patrimoniale e, in merito a quest'ultimo, addirittura "parametrato" a quello della manager.

3.1 La quantificazione del danno patrimoniale

L'integrità psico-fisica dell'individuo è anche una "res" e pertanto oggetto di valutazione economica.

Il danno patrimoniale, deve essere risarcito autonomamente dal danno biologico, non potendo giammai essere conglobato nello stesso.

Nella sentenza n. 184/86, la Corte Costituzionale ha parlato del possibile "cumulo tra le voci di danno". La precedente disamina conduce ribadire conclusivamente che, oltre alla voce relativa al risarcimento, del danno biologico, ove si verificano, a seguito del fatto lesivo della salute, anche danni conseguenze di carattere patrimoniale, anch'essi vanno risarciti con altra autonoma voce. Le conseguenze patrimoniali, sono risarcibili soltanto "ove si verificano". Nella menzionata decisione, la Corte Costituzionale non ha mancato di sottolineare come le conseguenze economiche e patrimoniali siano meramente eventuali; espressione che lascia intendere come dette conseguenze debbano essere risarcite soltanto nei casi in cui esistano e siano provate nel loro ammontare.

Ma come viene risarcito oggi il danno patrimoniale?

Trattasi, come detto, di una categoria di danno assolutamente autonoma, svincolata totalmente dalle altre categorie e soggetta a propria singola valutazione e quantificazione.

L'attuale indirizzo giurisprudenziale è condensato in una rilevante sentenza della sez. 111 della Corte di Cassazione (5.11.94 Vando Cosmo c/Capomaccio ed altro) che ha affermato esplicitamente il diritto dei tribunali di usare tre criteri diversi (in sostanza due, in quanto il terzo è una sintesi dei primi due) nel calcolo del danno economico da lucro cessante. La massima recita: "Nell'ipotesi di liquidazione di danni alla persona che si proiettano con caratteristiche di permanenza nel futuro, il giudice del merito deve necessariamente procedere alla determinazione del *quantum debeatur* attraverso calcoli di probabilità, relativi all'ammontare del lucro cessante, secondo un criterio di scelta che costituisce una sua facoltà discrezionale; pertanto, il giudice o ricorrerà puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ovvero applicherà le tabelle di capitalizzazione approvate con R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, ovvero, ancora, contempererà l'uno e l'altro criterio, particolarmente utilizzando i dati delle tabelle quali dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa, oppure, ancora, apportando alla liquidazione una riduzione, in considerazione del cosiddetto scarto tra vita fisica e lavorativa; tutto ciò, sempre secondo apprezzamenti sottratti al sindacato di legittimità, ove congruamente motivati ed immuni da vizio logico e giuridico". Analoghi concetti si leggono in altre sentenze della Cassazione. Così nella sentenza n. 10269 dell'1.12.94 della sez. III civile, la cui essenziale massima è la seguente: "In ogni caso l'evento lesivo dell'integrità parziale, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo riguardando il cosiddetto "diritto alla salute" ed il

secondo attenendo alla capacità di produrre reddito, talchè il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni e può scegliere per ciascuna di esse il criterio che ritiene più idoneo in relazione al caso concreto. Tuttavia, perchè il risarcimento del danno sia completo e, per altro verso, non si traduca in un arricchimento senza causa, egli deve tener conto di tutte le particolarità della fattispecie e considerare che i due danni, pur se ontologicamente diversi, costituiscono entrambi proiezione negativa nel futuro di un medesimo.....

Analogo è il chiaro concetto espresso nella sentenza n. 12390 del 29.11.1995 della stessa sez. III: "Il danno biologico e quello patrimoniale futuro, consiste nella riduzione delle capacità di produrre reddito, appartengono a due distinte sfere di tutela risarcitoria, con la conseguenza che il giudice del merito ben può ricorrere, nella liquidazione di ciascuno di essi, a criteri differenti, purché sorretti da adeguata motivazione".

Merita citazione anche la sentenza 3727 del 19.4.1996 della sez. III: "In caso di evento lesivo dell'integrità personale, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo riguardando il cosiddetto danno alla salute ed il secondo attenendo alla capacità di produrre reddito, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni e può scegliere per ciascuna di esse il criterio più idoneo in relazione al caso concreto. Tuttavia, perché il risarcimento del danno sia completo e per altro verso non si traduca in un arricchimento senza causa, il giudice deve tenere conto di tutte le particolarità della fattispecie e considerare che i due danni, pur se ontologicamente diversi, costituiscono entrambi proiezione negativa nel futuro di un medesimo evento, sicché le liquidazioni degli stessi, pur se distinte, devono essere tenute presenti contemporaneamente affinché la liquidazione complessiva sia corrispondente al danno nella sua globalità che costituisce l'oggetto del risarcimento e del quale i due menzionati aspetti costituiscono due specifiche voci".

Per ciò che concerne la quantificazione del danno, sono due i criteri principali seguiti dai giudici di merito per la liquidazione del danno patrimoniale:

- a) la quantificazione tabellare di cui all'art. 4 della legge n. 39 del 1977, che rappresenta un dato normativa che consente di superare ogni incertezza e che, praticamente, si concretizza nella nota formula: "coefficiente età per guadagno medio annuo per percentuale di diminuita capacità lavorativa specifica diviso cento", al cui risultato, poi, si opera uno scarto vita del 20%;
- b) il calcolo equitativo.

A) l'articolo 4 della legge 39/77 ha collocazione e funzione assolute di "offrire al giudicante un presupposto oggettivo per la quantificazione del danno" (Cass. civ. 10.6.94 n. 5669). Sotto questo profilo sono numerose e fondamentali le sentenze, peraltro recenti, sia della Corte di Cassazione, sia della Corte Costituzionale che hanno arricchito di contenuti e struttura la disposizione normativa in esame. La sentenza n. 8226 del 23.7.93 Cass. civ. ha riconosciuto che la mancanza di un reddito al momento dell'incidente non incide sul danno futuro allorché possa ritenersi che quell'evento lesivo limiterà la capacità di guadagno al momento in cui il danneggiato inizierà un'attività remunerata, essendo potenzialmente idoneo a produrlo ovvero svolgendo un'attività economicamente rilevante (in questa categoria rientrano i minori, le casalinghe, i disoccupati temporanei, i lavoratori assunti infortunatisi prima di prendere servizio, i soggetti dediti ad attività di volontariato, quelli dediti alla gestione del proprio patrimonio e dei propri beni, il religioso che presta attività nell'ordine cui appartiene). In tutte queste ipotesi la giurisprudenza ha applicato redditi di base sostenuti da principi di natura presuntiva (condizioni socio-economiche della famiglia del minore) o analogica (reddito della collaboratrice familiare di prima categoria) che richiedono comunque, in una società in continua e rapida trasformazione un adeguamento costante. E' invece da ritenere esclusa l'applicabilità del parametro liquidativo in esame ai soggetti portatori di un'invalidità preesistente di grado tale da far escludere una residua capacità di lavoro e di guadagno, ai danneggiati che esplicano attività illecita ed a coloro che vivono di espedienti. Da tutto ciò, si deduce che la norma in esame ha una finalità strettamente probatoria. La legittimità costituzionale dell'art. 4 L. 39/77 è stata confermata più volte dalla Corte Costituzionale. Mi soffermerò solo su alcune sentenze; la n. 239/90, che, ai fini del risarcimento, ha stabilito determinarsi per il lavoro dipendente il parametro del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni e, per quello autonomo, il parametro del reddito netto più elevato fra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini Irpef negli ultimi tre anni; con la sentenza 24.10.95 n. 445, sempre la Corte Costituzionale, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale allorché distingue la situazione del danneggiato che sia lavoratore dipendente o autonomo al quale è richiesto di provare, a mezzo di produzione fiscale, il reddito effettivo da porre a base del calcolo del risarcimento del danno patrimoniale subito, dalla situazione di coloro che non percepiscono reddito da lavoro per i quali è previsto un risarcimento commisurato al triplo della pensione sociale. Si coglie a piene mani l'accennata finalità probatoria della norma in esame nonché la stessa razionalità nel momento in cui differenzia le singole

posizioni risarcitorie. La conclusione cui perviene la Corte Costituzionale è nel senso che se il lavoratore non fornisce alcuna prova del reddito, nessun risarcimento potrà essergli liquidato a titolo di lucro cessante per il periodo trascorso di invalidità temporanea.

Vi è da rilevare che il calcolo del lucro cessante del lavoratore subordinato da prendere in considerazione è sempre quello al netto e non al lordo e si desume dal modello 101 oppure 740 comprensivo non solo dello stipendio e del salario mensile, ma anche di tutti i compensi accessori e gli assegni familiari.

Deve ritenersi presente che, secondo quanto disposto dalla Cassazione (Cass. civ. 20.4.93 n. 4682), il triplo della pensione sociale deve essere calcolato con riferimento alla data dell'evento dannoso e della correlativa perdita del presunto reddito, rivalutabile fino alla data della liquidazione.

Il risarcimento minimo previsto è l'importo triplo della pensione sociale annua con l'aumento ex art. 2 della legge 544/88.

B) Ma il giudice, "*peritus peritorum*", ha facoltà di calcolare l'estaglio risarcitorio spettante al danneggiato secondo equità, o in via esclusiva o, in via sintetica, cioè plasmando il calcolo tabellare con un giudizio di equità.

Il ricorso al principio equitativo fondato sulla norma contenuta nell'art. 1226 c.c., presuppone la contestuale valutazione di tutte le componenti che identificano la fattispecie risarcitoria.

V'è da rilevare che si ricorre in genere all'equità tutte le volte che il danneggiato, pur avendo fornito la prova della lesione patrimoniale presente o futura, non la abbia stigmatizzata nel suo preciso ammontare, ovvero nelle ipotesi in cui il giudice ritiene di meglio attagliare, alla luce di tutte le variabili esaminate, alla situazione di fatto l'estaglio risarcitorio.

In conclusione, il chiarissimo monito della Corte Costituzionale contenuto nella più volte citata sentenza n. 184/86 (c.d. "sentenza Dell'Andro") di evitare sperequazioni e duplicazioni ed al contempo di favorire un giusto e poliedrico risarcimento in tutti i tre aspetti stigmatizzati (biologico, patrimoniale e, come vedremo, morale) a circa 15 anni di distanza, non è servito a nulla. Basti leggere la disamina operata dal Franzoni ("Il danno alla persona" in "Il Diritto Privato oggi", Giuffrè, Milano 1995), che disegna un panorama eloquente di tutte le pronunce dei giudici di merito, in stridente contrasto con il dettato contenuto nella citata sentenza costituzionale.

Sia in senso limitativo con evidenti omissioni valutative, sia in senso opposto con ingiuste duplicazioni.

La coesistente disparità di opinioni dei giudici di merito è la causa della persistente eterogeneità dei quesiti proposti ai consulenti tecnici da un tribunale all'altro e, come afferma l'amico e maestro Antonio Nannipieri, "spesso nello stesso tribunale", generando la creazione di aree di prassi locale realizzando così a livello nazionale una situazione a pelle di leopardo".

4 FUNZIONE NORMOFILATTICA GIURISPRUDENZIALE

La produzione delle tabelle e l'applicazione del metodo tabellare, con i correttivi evidenziati anche in tema di risarcimento di danno patrimoniale e che sono da rinvenire ora nell'4 della legge n. 39 del 1977, ora nella libera e cosciente determinazione del Giudice, è finalizzata ad attuare quella che è la c.d. funzione nomofilattica propria della S.C. nel tentativo di sostituire alla situazione di anarchia in essere una situazione di normalizzazione finalizzata ad una giusta tutela del soggetto leso, di guisa che l'ammontare del risarcimento possa effettivamente prescindere da quegli elementi accessori che sino ad oggi hanno determinato in misura consistente l'ammontare stesso del risarcimento, creando così una situazione di assoluta ingiustizia, atteso che casi simili hanno importato pronunce assolutamente diverse sul piano della quantificazione del danno.

Milano, 21 aprile 2005

Studio Chiriaco & Associati

Avv. Paolo Vinci

[torna indietro](#)